



CCNL

Per dipendenti da agenti immobiliari professionali,
mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi

QSC e ASSISTENZA INTEGRATIVA

Definizione e Istruzioni per il versamento della **Quota di Servizio Contrattuale (QSC)** e informazioni sulle prestazioni di **Assistenza Integrativa**.

La Quota di Servizio Contrattuale (QSC) è regolamentata dall'art. 10 del CCNL allo scopo del funzionamento dei servizi sindacali ed è fissato nella misura dell'1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:

- **0,30% a carico dei lavoratori,**
- **1,60% a carico dei datori di lavoro,**
- **e ad un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari ad Euro 12,00 mensili per dodici mensilità.**

Le quote a carico dei lavoratori dipendenti saranno trattenute dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni.

Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce "QSC" nel foglio paga e nel libro paga.

Le quote a carico degli Agenti Immobiliari devono essere calcolate sul monte salari mensile.

Gli importi delle quote devono essere versati trimestralmente, entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio, calcolati rispettivamente sulla retribuzione dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre sul c/c bancario n. 670 IBAN:

IT23Q0312703207000000000670

intestato a: Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali (EBNAIP).

Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente unitamente a quelle a proprio carico.

In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell'interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

Per l'agente immobiliare titolare di impresa che si iscrive all'assistenza integrativa senza avere dipendenti: il contributo è pari a € 30,00 al mese.

Nel caso che lo stesso assuma successivamente un dipendente cesserà il versamento di € 30,00 mensili e attuerà il versamento di € 12,00 mensili per mantenere l'assistenza integrativa a proprio favore, a condizione che venga corrisposta regolarmente la QSC per il dipendente.

Se l'agente immobiliare titolare di impresa assumerà come primo dipendente un apprendista rientrerà comunque nella casistica di cui all'Art. 3 del Regolamento

Se il datore di lavoro dovesse ritornare in assenza di dipendenti, se vorrà continuare a godere dell'assistenza integrativa, riprenderà a versare € 30,00 mensili.

L'iscrizione dà diritto alle prestazioni previste nel regolamento dell'Ente.

I lavoratori dipendenti ed i datori di lavoro che intendono avvalersi delle iniziative/attività promosse dalle parti sociali di cui all'art. 1 dello Statuto e dall'Ente Bilaterale Nazionale sono tenuti a comprovare l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza mediante l'esibizione della ricevuta di versamento.



CCNL

Per dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi

L'EBNAIP istituisce una autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale denominata "Assistenza integrativa" di cui potranno usufruire i dipendenti ed i datori di lavoro secondo le modalità del presente Titolo.

Le prestazioni sono le seguenti:

- per i lavoratori dipendenti:

- infortuni professionali ed extraprofessionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- assegno di natalità/adozione;

- per i datori di lavoro:

- infortuni professionali ed extraprofessionali;
- rimborso ticket in strutture SSN;
- rimborso visite specialistiche in strutture SSN;
- rimborso di quote economiche giornaliere anticipate per la corresponsione ai lavoratori dell'indennità economica in caso di malattia degli stessi, previste dalla legge e dal CCNL.

ART. 6 - Per i lavoratori dipendenti:

A) infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali, saranno assicurate le seguenti prestazioni:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017.
Invalità permanente	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017. Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00</i>
Rimborso spese da infortunio	Rimborso sino alla concorrenza di € 1.000,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.



CCNL

Per dipendenti da agenti immobiliari professionali,
mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi

presso SSN o strutture convenzionate		
--------------------------------------	--	--

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 250,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

D) prestazioni integrative

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Assegno di natalità/adozione	€ 250,00	Contributo una tantum per una nascita/adozione non cumulabile tra i genitori naturali/adottivi

ART. 7 - Per i datori di lavoro:

A) infortuni professionali ed extraprofessionali

In caso di infortuni professionali ed extraprofessionali saranno assicurate le seguenti prestazioni, valide in tutto il mondo nell'arco delle 24 ore:

Garanzie	Massimale	Note
Decesso	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017.
Invalità permanente	€ 50.000,00	Il massimale di € 50.000,00 è in copertura dal 17 maggio 2017. Franchigia 5% dell'indennizzo. L'indennizzo viene corrisposto con riferimento alla percentuale I.P. certificata detratta della percentuale di franchigia pari a 5 punti percentuali. <i>Esempio: nel caso di I.P. certificato al 60% viene detratta la franchigia del 5%, quindi la liquidazione del sinistro sarà effettuata moltiplicando il massimale di € 50.000,00 x 55% = € 27.500,00.</i>
Rimborso spese da infortunio	Rimborso sino alla concorrenza di € 1.000,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	



CCNL

Per dipendenti da agenti immobiliari professionali,
mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi

B) rimborso ticket SSN

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Ticket per diagnostica strumentale, di laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 300,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Non sono rimborsabili le spese accessorie.

C) rimborso visite specialistiche

Garanzia	Massimale pro capite	Note
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate	Rimborso sino alla concorrenza di € 250,00 percepiti nell'anno solare decorrente dal singolo evento.	Il rimborso è consentito esclusivamente se il documento rilasciato dalla struttura sanitaria riporta il nominativo del medico specialista e la sua specializzazione che deve corrispondere alla descrizione della visita.

ART. 8 - Per i datori di lavoro

Rimborso di quota economica giornaliera ai datori di lavoro che abbiano corrisposto ai lavoratori in caso di malattia l'indennità economica prevista dall'art.81 del CCNL, con le seguenti modalità e misure.

- lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale di oltre 30 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno € 11,00;
dal 21° al 180° giorno € 8,00;
- lavoratori a tempo parziale da oltre 20 e fino a 30 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno € 8,00;
dal 21° al 180° giorno € 6,00;
- lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali:
dal 4° al 20° giorno € 4,00;
dal 21° al 180° giorno € 3,00.

ART. 9 - Diritto al rimborso

Il diritto alle prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 potrà essere esercitato dagli interessati con la presentazione di apposita richiesta scritta all'EBNAIP tramite raccomandata o posta elettronica unitamente a copia della documentazione comprovante il diritto stesso, entro e non oltre un anno dall'evento sanitario, con riferimento alla data di recapito della domanda.

Il diritto al rimborso di cui all'art. 8 è vincolato alla effettiva anticipazione della indennità dovuta dall'INPS.

Il datore di lavoro interessato al rimborso di cui sopra dovrà inviare all'EBNAIP richiesta scritta unitamente a copia della busta paga del lavoratore interessato relativa al mese durante il quale è avvenuta l'assenza per malattia e copia della documentazione INPS (DM 10/2) dalla quale risulti il calcolo a conguaglio tra i contributi previdenziali ed assistenziali di malattia e l'anticipazione della indennità di malattia dovuta a norma di legge dal datore di lavoro, nonché copia della comunicazione di assunzione come da legislazione vigente.



CCNL

Per dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi

ART. 10 - Corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi

La corresponsione del rimborso, nelle misure previste dai precedenti art. 6,7 e8, avverrà entro 90 giorni successivi a quello di presentazione o di integrazione della documentazione e dell'accertamento dei requisiti nei casi di incompleto versamento delle quote.

La corresponsione degli indennizzi per decesso e per invalidità permanente è soggetta a denuncia entro un anno dal sinistro da parte del/i beneficiario/i a ITAS MUTUA all'indirizzo e-mail agenzia.romaserfed@gruppoitas.it con le modalità previste nelle condizioni generali della polizza.

Il medesimo indirizzo e-mail può essere fruito per informazioni sulla polizza decesso e invalidità permanente.

La polizza relativa a decesso e invalidità permanente con i massimali indicati in questo Regolamento è in copertura a far data dal 17 maggio 2017.

I sinistri antecedenti a questa data andranno segnalati direttamente all'EBNAIP con riferimento alle condizioni ed ai massimali del Regolamento precedente, sempre con la limitazione di un anno dalla data del recapito della denuncia.

ART. 11 - Decorrenza delle prestazioni

Nella prima fase di adesione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8 purché risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti dal CCNL all'art. 10 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.

Dal settimo mese di iscrizione i datori di lavoro hanno diritto al rimborso di quanto previsto dal precedente art. 8, a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.

Non sono rimborsate le quote di cui all'art. 8 maturate nei 6 mesi successivi alla data di iscrizione all'EBNAIP.

Le prestazioni di cui agli artt. 6 e 7 saranno fruibili dagli interessati purché risultino versati i contributi di almeno 12 mesi precedenti la richiesta della prestazione stessa, a condizione che risultino versati i contributi di cui all'art. 3 per la totalità dei lavoratori dipendenti presso l'agenzia.